

Decisioni dell'UFSP concernenti l'iscrizione di prodotti fitosanitari nella lista delle materie ausiliarie dell'agricoltura secondo l'articolo 3a della legge sui veleni del 21 marzo 1969

del 16 marzo 2004

L'Ufficio federale della sanità pubblica,

visti l'articolo 3a capoverso 5 della legge del 21 marzo 1969¹ sui veleni nonché gli articoli 17a e 17b dell'ordinanza del 19 settembre 1983² sui veleni e in base alle decisioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) del 13 novembre 2001, fondate sull'articolo 15 dell'ordinanza del 23 giugno 1999³ sui prodotti fitosanitari concernenti l'iscrizione di prodotti fitosanitari nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione⁴, sempre che esse siano passate in giudicato,
decide:

1. Iscrizione nella lista

I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato sono iscritti con i relativi oneri nella lista delle materie ausiliarie dell'agricoltura secondo l'articolo 3a della legge sui veleni (lista) dopo che la Commissione di ricorso DFE (CR/DFE) ha respinto i ricorsi contro le iscrizioni, decise dall'UFAG, di prodotti fitosanitari nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione, sempre che siano menzionati nell'allegato e non siano stati interposti nuovi ricorsi contro tali decisioni.

2. Entrata in vigore e pubblicazione dell'elenco aggiornato

L'iscrizione dei prodotti fitosanitari nella lista è pubblicata sul Foglio federale sempre che le presenti decisioni siano passate in giudicato e il termine di ricorso sia scaduto. I prodotti fitosanitari iscritti nella lista sono menzionati nell'elenco aggiornato conformemente all'articolo 17d dell'ordinanza sui veleni e all'articolo 17 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari.

3. Diritto della concorrenza e diritto della proprietà intellettuale

Il disciplinamento del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà intellettuale non è toccato dalle presenti decisioni.

¹ RS 813.0

² RS 813.01; RU 1999 2036

³ RS 916.161; RU 1999 2045

⁴ Cfr. con le decisioni di validità generale dell'UFAG nel FF 2001 5584.

4. Rimedi giuridici

La presente pubblicazione non implica l'estensione del diritto a ricorrere previsto dalla legge. Tale diritto si basa sull'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa⁵ (cfr. anche con l'art. 31 della legge sui veleni). Chi è legittimato a ricorrere conformemente a detta ordinanza può interporre ricorso contro le singole decisioni entro 30 giorni dalla loro pubblicazione sul Foglio federale, presso il Dipartimento federale dell'interno, 3003 Berna. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. I documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati al ricorso se sono in possesso del ricorrente.

16 marzo 2004

Ufficio federale della sanità pubblica:

Il direttore, Thomas Zeltner

⁵ RS 172.021

Prodotti fitosanitari

1. Gruppo di prodotti

a. Caratteristiche dei prodotti

Sostanza(e) attiva(e): Deltamethrine 25 g/l
Tipo di formulazione: EC (Concentrato emulsionabile)

b. Prodotti commerciali:

Décis
Numero di omologazione svizzero F-3500
Oneri: 1 (vedere pagina finale)
Paese di origine: Francia
Numero di omologazione straniero: 77 00204
Responsabile dell'immissione in commercio/fabbricante:
AgrEvo France SA, Les Algorithmes, Saint-Aubin,
F-91197 Gif-sur-Yvette CEDEX

Pearl
Numero di omologazione svizzero: F-3501
Oneri: 1 (vedere pagina finale)
Paese di origine: Francia
Numero di omologazione straniero: 93 00246
Responsabile dell'immissione in commercio/fabbricante:
AgrEvo France SA, Les Algorithmes, Saint-Aubin,
F-91197 Gif-sur-Yvette CEDEX

Decis
Numero di omologazione svizzero: I-3500
Oneri: 1 (vedere pagina finale)
Paese di origine: Italia
Numero di omologazione straniero: 4426
Responsabile dell'immissione in commercio/fabbricante:
Aventis Cropscience Italia, Piazzale Stefano Türr 5,
I-20149 Milano

Delphine
Numero di omologazione svizzero: I-3501
Oneri: 1 (vedere pagina finale)
Paese di origine: Italia
Numero di omologazione straniero: 10472
Responsabile dell'immissione in commercio/fabbricante:
Terranalisi, Via Donizetti 2/A, I-44042 Cento

Deltarocca	<p>Numero di omologazione svizzero: I-3502 Oneri: 1 (vedere pagina finale) Paese di origine: Italia Numero di omologazione straniero: 9589 Responsabile dell'immissione in commercio/fabbricante: Rocca Frutta, Via Ravenna 1114, I-44040 Ferrara</p>
decis	<p>Numero di omologazione svizzero: A-3500 Oneri: 1 (vedere pagina finale) Paese di origine: Austria Numero di omologazione straniero: 2111/3 Responsabile dell'immissione in commercio/fabbricante: Agraria Reisebüro-Handelsgesellschaft m.b.H., Marktplatz 16, A-8081 Heiligenkreuz/Waasen</p>
Decis	<p>Numero di omologazione svizzero: A-3501 Oneri: 1 (vedere pagina finale) Paese di origine: Austria Numero di omologazione straniero: 2111/0 Responsabile dell'immissione in commercio/fabbricante: Aventis Crop Science Austria GmbH, Ignaz-Köck-Strasse 8, A-1210 Vienna</p>
Delta-Fert	<p>Numero di omologazione svizzero: A-3503 Oneri: 1 (vedere pagina finale) Paese di origine: Austria Numero di omologazione straniero: 2111/4 Responsabile dell'immissione in commercio/fabbricante: Fertimport, Wienerbergstrasse 3, A-1100 Vienna</p>
MAC-Deltamethrin	<p>Numero di omologazione svizzero: A-3504 Oneri: 1 (vedere pagina finale) Paese di origine: Austria Numero di omologazione straniero: 2111/2 Responsabile dell'immissione in commercio/fabbricante: MAC GmbH., Sonnenhalde 1, D-88138 Sigmarzell</p>

Oneri:

Oneri 1:

La fornitura a titolo professionale è permessa unicamente ai titolari di un'autorizzazione generale per il commercio dei veleni.